Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 2 - aprile 2018

Le elezioni in Friuli Venezia Giulia

Introduzione

Domenica **29 aprile 2018**[1] si terranno **le elezioni per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.** Le elezioni sono contestuali, a suffragio universale e diretto.

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della Regione con proprio decreto n.44 del 28 febbraio 2018[2]. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23.

Nell'allegato A alla presente nota si riporta il fac-simile della scheda di voto riferita alla circoscrizione di Udine[3], con i nominativi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste che li sostengono.

Nell'allegato B sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 21 e 22 aprile 2013.

Nella stessa giornata si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi in **19 comuni** (fra cui Udine) della regione, nonché due ***referendum*** per l'istituzione di nuovi comuni, di cui si darà brevemente conto nel prosieguo.

Il rinnovo degli organi regionali. Quali?

1) **Presidente della regione** (art. 42 dello Statuto della regione[4], d'ora innanzi SFVG), il quale:

   i) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi;

   ii) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti deliberati dalla Giunta;

   iii) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo Statuto regionale.

2) **Il Consiglio regionale**

   È composto da un **numero variabile** di consiglieri, **attualmente pari a 49**[5].

---

[1] Riguardo alla data di svolgimento delle elezioni, l'articolo 14, secondo comma, dello Statuto di autonomia, dispone che le elezioni si svolgono a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva alla scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.

[2] La data è stata stabilita con deliberazione della Giunta regionale n.289 del 16 febbraio 2018.

[3] È stata scelta a titolo esemplificativo la circoscrizione con maggior numero di elettori.

[4] Di cui alla legge costituzionale n.1 del 1963, recante "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia" (e successive modifiche).

[5] Il numero è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali (art.13, comma 2, SFVG). Sulla base di una nota trasmessa dall'Istat il 17 gennaio 2018 alla Presidenza della regione la popolazione residente al 31 dicembre 2016 era pari a 1.219.19.

Il Consiglio regionale:

i) esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato (art.24 SFVG)[6].

ii) concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione (art.4 della L.R. n.17 del 2007[7]).

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla richiamata **L.R. n.17 e L.R. n.28 del 2007**[8].

- **Circoscrizioni elettorali**

  Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, nelle seguenti circoscrizioni[9]:

  1) Gorizia (seggi n.5);

  2) Pordenone (n. 12);

  3) Trieste (n. 9);

  4) Udine (n. 18);

  5) Tolmezzo (n. 3).

  Il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione è definito, in sede di convocazione dei comizi, in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale[10].

  La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

[6] Fra le funzioni conferite dallo statuto si segnala la facoltà di predisporre, in materie che presentano particolare interesse per la Regione, progetti di legge da sottoporre al Parlamento e presentare voti al Parlamento (art.26 SFVG). Si tratta di uno strumento peraltro riconosciuto anche alle regioni a statuto ordinario che, ai sensi dell'art.121, secondo comma, della Costituzione, possono "fare proposte di legge alle Camere". Si segnalano, senza pretesa di esaustività, altresì talune funzioni conferite dalla L.R. n.17 del 2007: il Consiglio può, fra l'altro, dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma del medesimo Presidente; concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato; promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato; può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale; può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali; può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni; assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati (art.8).

[7] Recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia".

[8] "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale".

[9] Le prime quattro corrispondono alle omonime province, con l'eccezione della circoscrizione di Udine, in cui sono esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo, che costituiscono una circoscrizione a sé stante (art. 21 della L.R. n.17 del 2007).

[10] A tal fine, l'art. 21, comma 4, L.R. n.17 del 2007 stabilisce che occorre dividere il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due. Il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni avviene in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I due seggi non attribuibili alle circoscrizioni dipendono dalla circostanza che sia il Presidente della regione, sia il candidato alla Presidenza che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale di diritto (art. 19 della L.R. 17/2007).

- **Presentazione e composizione delle liste**
  - **Termini di presentazione**. Le liste dei candidati sono presentate presso l'Ufficio centrale regionale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del trentaseiesimo giorno (24 marzo) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del trentacinquesimo giorno (25 marzo) antecedente la data delle elezioni.
  - **Numero di firme**. Le liste dei candidati devono essere presentate[11]:

    i) per ciascuna delle circoscrizioni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa;

    ii) per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione;

    iii) per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena (esclusivamente nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine in cui è maggiormente presente tale minoranza) da non meno di 500 e non più di 750.

    Vengono esonerati dal richiamato obbligo di sottoscrizione i partiti o gruppi politici che nella precedente elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio[12].
  - Il **numero di candidati** nella circoscrizione non può essere superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo di tale numero[13].
  - Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione[14].
  - Le liste circoscrizionali[15] sono **collegate** al medesimo candidato alla carica di **Presidente** della regione.

- **Equilibrio di genere**.
  - Le liste dei candidati devono essere composte in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità superiore, pena l'esclusione delle stesse.
  - È previsto altresì il principio di alternanza nell'ordine dei candidati nelle liste[16].

- **Presentazione delle candidature a Presidente della Regione**

[11] Art.23, commi 5, 6 e 8, L.R. n.17 del 2007.
[12] In tal caso le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali.
[13] Art.23, comma 1, L.R. n.17 del 2007.
[14] Art.23, comma 3, L.R. n.17 del 2007.
[15] Ciascuna lista è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale (art.22, comma 2, primo periodo, L.R. n.17 del 2007).
[16] Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato (art.23, comma 2, L.R. n.17 del 2007). Qualora l'Ufficio centrale regionale riscontri il mancato rispetto dell'ordine dei candidati alternato per genere (di cui al citato art. 23, comma 2, L.R. n.17 del 2007) provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista (fermo restando l'ordine di presentazione originario all'interno di ciascun genere) (art.20, comma 10, L.R. n.28 del 2007).

- La candidatura alla carica di Presidente della Regione viene avanzata in sede di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale.
- È fatto divieto al candidato Presidente di presentarsi come candidato consigliere[17].
- Ciascun candidato deve produrre una dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, che è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei medesimi gruppi di liste[18].

- **Esercizio del diritto di voto**

  - Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della regione sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda**[19].
  - L'elettore può, alternativamente[20]:
    a) esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione;
    b) esprimere un voto solo a favore di una lista, nel qual caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato;
    c) esprimere un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, nel qual caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
  - **Voto di preferenza**[21]

    Ciascun elettore può esprimere un (solo) voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
  - **È ammesso il voto disgiunto**[22]

    L'elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione non collegato alla lista votata.

- **Elezione del Presidente**

  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (e contestualmente diviene membro di diritto del Consiglio regionale, v. *infra*).

- **Sistema elettorale** per l'elezione del Consiglio: **proporzionale con premio di maggioranza e garanzia per le minoranze**

  L'attribuzione dei seggi avviene dopo la proclamazione del Presidente, poiché da quel momento sono individuabili le liste (o le coalizioni) di maggioranza e quelle di minoranza.

  Degli attuali 49[23] seggi del Consiglio:

  - uno spetta di diritto al Presidente della Regione (v. *supra*);

[17] L'Ufficio centrale regionale cancella eventualmente il suo nome dalla lista (art.20, comma 7, L.R. n.28 del 2008).
[18] Art.22, comma 5, L.R. n.17 del 2007.
[19] Art.24, comma 1, L.R. n.17 del 2007. Si veda, a titolo esemplificativo, la scheda relativa alla circoscrizione di Udine, allegata alla presente nota (All. A)
[20] Art. 25 L.R. n.17 del 2007
[21] Art. 25, comma 4, L.R. n.17 del 2007.
[22] Art. 25, comma 1, L.R. n.17 del 2007.
[23] Come già segnalato, il numero dei consiglieri è variabile poiché, ai sensi dello Statuto regionale, è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, compreso il Presidente.

- uno spetta di diritto al candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto;
- i rimanenti 47 sono ripartiti fra i gruppi di liste proporzionalmente, utilizzando il metodo D'Hondt[24] e tenendo conto di quanto segue.

  i) Qualora si verifichi che al gruppo di liste (o alla coalizione) collegata al Presidente eletto spetti un numero di seggi inferiore al 60% (nel caso in cui il Presidente abbia ottenuto più del 45% dei voti) o inferiore al 55% dei seggi (nel caso in cui il Presidente abbia ottenuto un numero di voti pari o inferiore al 45% del totale) si applica un **premio di maggioranza**. Premio che consiste nell'attribuzione di un numero di seggi tale da consentire al gruppo di liste (o alla coalizione) di poter raggiungere un numero complessivo pari al 60% o al 55% (a seconda che il numero dei voti conseguiti dal Presidente sia o meno superiore al 45% del totale)[25].

  ii) Qualora si verifichi che al gruppo o ai gruppi di opposizione spettino, nel complesso, meno del 40% dei voti, ad essi è riconosciuto un numero di seggi tale da raggiungere tale soglia (cd **garanzia per le minoranze**)[26].

Il sistema elettorale pertanto assicura:

- una maggioranza consigliare stabile (pari al 55% dei seggi o, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con oltre il 45 per cento dei voti, pari al 60%);

- una consistenza minima delle forze di minoranza che, in ogni caso, hanno diritto ad un numero di seggi compreso fra il 40% (ciò accade nel caso in cui alle liste di maggioranza spetti il 60%) e il 45% (nel caso in cui alla maggioranza sia attribuito il 55% dei seggi).

- **Come avviene l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste e ai singoli candidati?**

Nel caso in cui in collegamento con il Presidente vi sia una coalizione di gruppi di liste[27], si fa ricorso al metodo D'Hont per individuare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo[28].

Con modalità analoghe si procede all'attribuzione dei seggi alle liste o alle coalizioni non collegate con il candidato eletto Presidente (al cui numero va sottratto il seggio che di diritto spetta al candidato Presidente non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti).

In sede di riparto dei seggi sono previste disposizioni a tutela della minoranza slovena[29].

[24] L'ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a 47 (corrispondente al numero di seggi da ripartire). I seggi sono attribuiti sulla base dei più alti quozienti ottenuti così ottenuti. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
[25] Cfr. il combinato disposto degli art. 26, commi 5 e 6, e art.27, comma 1, L.R. n.17 del 2007.
[26] Cfr. il combinato disposto degli art. 26, commi 5 e 7, e art.27, comma 2, L.R. n.17 del 2007.
[27] Nel caso invece che ad essere collegato al candidato eletto Presidente sia un solo gruppo di liste, allora il numero di seggi ad esso spettante è quello calcolato sulla base della procedura sopra descritta (tenuto conto che del seggio spettante di diritto al Presidente).
[28] Le cifre elettorali (consistenti nel numero totale dei voti conseguiti) dei gruppi di liste della coalizione vengono divise successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione con esclusione del seggio già attribuito al candidato eletto Presidente.
[29]Qualora il gruppo di liste espressivo della minoranza, contestualmente collegato con altro gruppo di liste, non abbia conseguito alcun seggio ma abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% dei voti, l'attribuzione dei seggi a tali gruppi viene ricalcolata partendo dalla somma delle cifre elettorali dei due gruppi di liste e riservando un seggio al gruppo espressione della minoranza linguistica.

I seggi attribuiti a ciascun gruppo sono poi ripartiti alle singole liste circoscrizionali, utilizzando il metodo proporzionale del quoziente rettificato[30]. Viene assicurato il **rispetto del principio della rappresentanza territoriale** facendo sì che la somma dei seggi attribuiti alle liste circoscrizionali corrisponda al numero di seggi assegnato alla circoscrizione in base alla popolazione residente.

- **Soglia di sbarramento**

  Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste la cui cifra elettorale regionale sia inferiore al **4%** dei voti totali, a meno che esse abbiamo ottenuto: una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20% per cento dei voti a livello circoscrizionale; una cifra elettorale regionale pari ad almeno l'1,5% dei voti validi regionali nel caso in cui la coalizione cui appartiene abbia ottenuto almeno il 15%[31].

- **Tutela della minoranza linguistica**

  - Dimezzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle liste nelle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine (v. *supra*);
  - Al gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena, qualora proceda al collegamento con un altro gruppo di liste, è sufficiente ottenere una cifra elettorale almeno pari all'1% dei voti per vedersi attribuito uno dei seggi conseguiti dalla coalizione (v. *supra*)[32].

Elezioni comunali

Il 29 aprile, contestualmente alle elezioni regionali si svolgeranno elezioni amministrative in 19 comuni del Friuli-Venezia Giulia.

- **Chi si elegge?**

  Sindaco e consiglieri comunali[33]

- **Disciplina elettorale**

  L.R. n.19 del 2013[34].

- **Turno unico o ballottaggio?**

  - Turno unico per i comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 15.000;
  - Doppio turno per i restanti comuni nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

- **È previsto il collegamento fra i candidati alla carica di sindaco e le liste**

[30] Cfr. art.29 L.R. n.17 del 2007.
[31] Cfr. art.26, comma 3, L.R. n.17 del 2007.
[32] Cfr. art. 28, commi 1 e 2, L.R. n.17 del 2007.
[33] Il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da: a) 12 membri nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti; c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti; d) 24 membri nei comuni (non capoluogo di provincia) con più di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia; e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia (art.2, L.R. n.19 del 2013.
[34] "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali".

- **Modalità di espressione del voto**

L'elettore può:

- votare la lista (e il voto risulta attribuito automaticamente anche al candidato sindaco), eventualmente esprimendo fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di tale lista (se le preferenze sono due, occorre il rispetto dell'alternanza di genere);
- votare il sindaco (e il voto si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista);
- votare la lista e il candidato sindaco;
- votare il sindaco e una lista ad esso non collegata:
  i) nei comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti risulta valido solo il voto attribuito al sindaco (non è quindi ammesso il voto disgiunto);
  ii) negli altri comuni è invece ammesso il voto disgiunto.

- **elezione del sindaco e assegnazione dei seggi**

- Nei comuni con popolazione **non superiore a 15.000 abitanti**, è proclamato eletto il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno unico[35];
- Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**[36], è proclamato sindaco il candidato:
  i) che ha ottenuto la **maggioranza assoluta dei voti al primo turno**. In sede di riparto seggi, alla lista (o al gruppo di liste) in collegamento con il candidato proclamato eletto sindaco che abbia conseguito almeno il 40% dei voti, ma non il 60% dei seggi assegnati al Consiglio, è attributo un **premio di maggioranza** in termini di seggi aggiuntivi fino al raggiungimento della richiamata soglia del 60%[37];
  ii) che ha ottenuto il **maggior numero di voti al secondo turno**[38]. Anche in questo caso è previsto un **premio di maggioranza** qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco non abbia conseguito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio. Il premio consiste nell'attribuzione del 60% dei seggi.

[35] Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio. Negli altri comuni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il 60% dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste (art. 13 L.R. 19 del 2013).
[36] Cfr artt. 15, 16 e 17 della L.R. n.19 del 2013. Si fa presente che, fra i comuni interessati alla tornata elettorale del 29 aprile, solo Udine e Salice hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cfr tabella).
[37] Tale premio tuttavia non scatta se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il 50% dei voti.
[38] Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi (art.16 L.R. n.19 del 2013).

- **Comuni interessati dalla tornata elettorale del 29 aprile 2018**

PROVINCIA	COMUNE	Abitanti	numero consiglieri
GO	FOGLIANO REDIPUGLIA	3.052	16
PN	BRUGNERA	9.254	16
PN	FIUME VENETO	11.486	20
PN	POLCENIGO	3.176	16
PN	SACILE	19.897	24
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	4.530	16
PN	SEQUALS	2.221	12
PN	SPILIMBERGO	11.902	20
PN	ZOPPOLA	8.419	16
UD	FAEDIS	3.014	16
UD	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	6.408	16
UD	FORGARIA NEL FRIULI	1.826	12
UD	GEMONA DEL FRIULI	11.141	20
UD	MARTIGNACCO	6.796	16
UD	SAN DANIELE DEL FRIULI	8.072	16
UD	SAN GIORGIO DI NOGARO	7.681	16
UD	TALMASSONS	4.144	16
UD	TREPPO LIGOSULLO	784	12
UD	UDINE	98.287	40

Referendum consultivi

Il 29 aprile si svolgeranno altresì due *referendum* consultivi riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, ai sensi dell'art.133, secondo comma[39], della Costituzione e dell'art.7[40] dello statuto speciale.

I *referendum* consultivi riguardano la costituzione di due nuovi Comuni:

i) “Aquileia” mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia

ii) “Villa Raveo” mediante la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina

Gli elettori coinvolti nella consultazione sono in totale 7.815[41].

.

a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni

[39] Ai sensi del quale, la "Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
[40] Ai sensi del quale la "Regione provvede con legge [...] all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate".
[41] Di cui: 5.269 nei Comuni di Aquileia (2.846) e Terzo di Aquileia (2.423); 2.546 nei Comuni di Raveo (464) e Villa Santina (2.082).

Allegato A

Fac-simile scheda di voto circoscrizione di Udine
Elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia
29 aprile 2018

Allegato B
Risultati delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013

Dati ufficiali - Sezioni rilevate: **1.374 su 1.374 -** Totale voti validi: **537.008 -** Totale votanti: **554.943**

candidato presidente	liste collegate	voti	percentuale
DEBORA SERRAC-CHIANI	SLOVENSKA SKUPNOST SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' SVOBODA EKOLOGIJA LEVICA - CON VENDOLA PARTITO DEMOCRATICO CITTADINI PER DEBORA SERRACCHIANI PRESIDENTE ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	211.508	39,39%
RENZO TONDO	LEGA NORD PARTITO PENSIONATI AUTONOMIA RESPONSABILE POPOLO DELLA LIBERTA' PER TONDO PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO LA DESTRA	209.457	39,00%
SAVERIO GALLUCCIO	MOVIMENTO 5 STELLE	103.135	19,21%
FRANCO BANDELLI	UN'ALTRA REGIONE	12.908	2,40%

Schede bianche: 5.935 Schede nulle: 11.962 Voti contestati e non assegnati: 38

Distribuzione dei seggi[42]

lista	voti	seggi
UN'ALTRA REGIONE	8.231	0
MOVIMENTO 5 STELLE	54.908	5
LEGA NORD	33.047	3
PARTITO PENSIONATI	3.733	0
AUTONOMIA RESPONSABILE	42.851	4
POPOLO DELLA LIBERTA' PER TONDO PRESIDENTE	80.063	8
UNIONE DI CENTRO	14.759	1
LA DESTRA	6.173	0
SLOVENSKA SKUPNOST	5.431	1
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' SVOBODA EKOLOGIJA LEVICA - CON VENDOLA	17.757	3
PARTITO DEMOCRATICO	107.180	19
CITTADINI PER DEBORA SERRACCHIANI PRESIDENTE	21.170	3
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	4.009	0

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia

[42] Ai seggi qui considerati si devono aggiungere quelli del Presidente e del candidato presidente eletto consigliere.

L'ultima nota breve:
Le elezioni regionali in Molise (n. 1 - aprile 2018)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it